

## **APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE A PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - ALTRI USI DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA.**

### Quesito 1

All'art.2- comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto e all'art.1 - comma 3 - del Disciplinare di gara, è indicata la data 1.4.2013, quale inizio della fornitura di energia. La data indicata non è compatibile con la procedura di gara e con le procedure di switch in essere: Si chiede di confermare se trattasi di errore e l'eventuale data corretta.

### Risposta al quesito n.1:

All'art.2- comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto e all'art.1 - comma 3 - del Disciplinare di gara, relativi alla gara in oggetto, in merito alla durata dell'appalto, la data 1.4.2013 è puramente indicativa, in quanto di seguito è ben specificato nel capitolato che "L'appalto avrà durata di dodici mesi a partire dal 01/04/2013 e, comunque, entro 30 gg. dalla comunicazione formale dell'aggiudicazione definitiva della gara. A tal fine l'aggiudicatario dovrà iniziare la fornitura nei tempi tecnici minimi possibili (switching) a partire dalla comunicazione del Comune" e nel disciplinare di gara che : " l'appalto avrà durata di dodici mesi a far data indicativamente dal 01/04/2013 con scadenza 31/03/2014. Il Comune si riserva di far iniziare la fornitura entro 30 gg. dalla comunicazione formale della aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto".

Essendo ormai superata la data del 1° 4.2013, tra l'altro definita indicativa, è quindi confermato che l'inizio della fornitura avrà luogo nella modalità successivamente riportata, di cui si conferma il contenuto.

### Quesito n.2

All'art. "Fatturazione e Pagamenti", non sono indicate le condizioni previste in caso di ritardato pagamento delle fatture. Si chiede se è possibile ricevere tale informazione.

### Risposta al quesito n.2

In merito al contenuto dell'art.10 "Fatturazione e Pagamenti", per quanto riguarda le condizioni previste in caso di ritardato pagamento delle fatture **si deve far riferimento all'art.21 dello stesso capitolato " Norme di rinvio"**.

### Quesito n.3

Nel disciplinare di gara, Art.12- Adempimenti aggiudicatario punto g) viene specificato che *“ai sensi dell'art.34, comma 35, della Legge n.231/2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art.66 del D.Lgs. n.163/2006 devono essere rimborsate a questa stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”*

**CHIEDO GENTILMENTE DI CONOSCERE L'IMPORTO MASSIMO IN € DELLA SPESA DA VOI PREVISTA.**

### Risposta al quesito n.3

In merito al predetto quesito si comunica che la spesa ammonta a circa € 1.200,00.

### Quesito n.4

Nel disciplinare di gara, Art. Art.12- Adempimenti aggiudicatario punto h) viene specificato che *“L'aggiudicatario dovrà inoltre versare, quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprehensive di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a*

carico dell'aggiudicatario" CHIEDO GENTILMENTE DI CONOSCERE L'IMPORTO MASSIMO IN € DELLA SPESA DA VOI PREVISTA.

Risposta al quesito n.4

In merito al predetto quesito si comunica che la spesa ammonta a circa € 1.650,00.

Quesito n.5

Nel disciplinare di gara, art.1-Oggetto si parla di inizio della fornitura dall'1.4.2013 e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

CHIEDO DI SPECIFICARE CON PRECISIONE L'INIZIO PRESUNTO DELLA FORNITURA.

Risposta al quesito n.5

Vedasi risposta al quesito n.1.

Quesito n.6

Non è chiaro se chiedete un prezzo fisso o indicizzato

Risposta al quesito n.6

L'art.5 del Capitolato speciale di appalto stabilisce che:

- I prezzi posti a base di gara per la formulazione dell'offerta sono quelli indicati CONSIP nel Lotto 3-Puglia-n.10 e riportati nel modello per la presentazione dell'offerta;
- I prezzi saranno mantenuti fermi fino all'entrata in vigore dei prezzi della successiva edizione della Convenzione CONSIP, pertanto gli stessi devono intendersi indicizzati.

Quesito n.7

Indicate una base di gara di € 220.000,00 e indicate l'aggiudicazione secondo il prezzo più basso mediante ribasso unico sull'elenco prezzi; fate riferimento alle prescrizioni dell'art.1, comma 7; del DL 135 del 7.8.2012.

Non essendo riportato un elenco prezzi, ma avendo indicato le prescrizioni del DL 135 del 7.8.2012, deduciamo richiedete un'offerta che preveda i prezzi differenziati per fascia oraria ( così come nella convenzione CONSIP) al di sotto dei prezzi della convenzione stessa.

Risposta al quesito n.7

Nell'art.3 del Capitolato speciale di appalto viene indicato in € 220.000,00 l'importo annuale della fornitura che è stato determinato in base ai consumi storici registrati negli scorsi anni, pertanto, lo stesso deve intendersi presunto, non garantito e non impegnativo per questo Comune.

Lì, 20.5.2013

**Il Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione**  
**- Ing. Sabino Germinario -**

Quesiti

in riferimento alla gara di cui in oggetto, chiediamo delucidazioni in merito ai seguenti punti:

- l'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che codesta Spettabile Amministrazione potrà procedere ad una *eventuale revisione del contratto ovvero alla sua risoluzione prima della scadenza qualora si verificassero condizioni di mercato tali da far ritenere oggettivamente non più congruo il contratto in essere*; la scrivente società chiede di voler precisare che l'eventuale revisione del contratto di fornitura potrà essere posta in essere esclusivamente nei limiti di cui all'art. 115

D. lgs.n.163/06. Inoltre, si chiede di voler eliminare ogni riferimento alla risoluzione del contratto qualora si verificassero determinate condizioni di mercato. Si richiama, infatti, l'attenzione sulla circostanza secondo la quale l'istituto della risoluzione assume rilievo in caso di, a titolo esem-

plificativo ma non esaustivo, inadempimento del fornitore ed impossibilità sopravvenuta nei limiti previsti *ex lege*. Non si potrà, pertanto, dar luogo alla risoluzione a seguito del preteso mutamento delle condizioni di mercato;

- l'art. 8 stabilisce che *Tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo conseguenti alle nuove utenze, rimangono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario senza oneri per il Comune di Canosa di Puglia*;

Si chiede di avere conferma che per "tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo" si deve intendere tutto quanto necessario affinché le nuove utenze siano ricomprese nella fornitura, con espressa esclusione degli eventuali oneri dovuti alle variazioni che nel corso della fornitura dovessero essere richieste dalla S.A. per tali utenze; nello specifico chiediamo conferma della correttezza della ns. interpretazione ovvero che gli oneri riguardanti le attività di connessione (nuova attivazione, disattivazione ecc) non saranno a carico del fornitore;

- in riferimento all'art. 9 ed alla luce di quanto previsto dalla Delibera n. 164/08 AEEG si chiede l'eliminazione delle penali ivi previste, ed in subordine la loro riduzione in quanto eccessivamente sproporzionate, alla luce della evidente non conformità rispetto a quanto prescritto dalla sopra citata normativa. Quest'ultima prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, il venditore, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, sia tenuto ad informare ogni cliente finale, che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il venditore stesso, degli standard specifici e generali di qualità di sua competenza, nonché degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto, limitatamente alla categoria di clientela cui appartiene il cliente finale, e del grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente a quello di informazione ai richiedenti. Infine si richiede di eliminare la previsione, concernente la risarcibilità degli eventuali danni ulteriori, in quanto verrebbe meno la ratio dell'istituto delle penali volto a predeterminare in via convenzionale il preteso pregiudizio arrecato alla stazione appaltante;
- l'art. 10 prevede che *la fatturazione dei costi dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi a cura della Ditta fornitrice*. Si chiede di chiarire che si tratti di un refuso e laddove è scritto "dalla Ditta fornitrice" si debba intendere "dal Distributore", atteso che le misurazioni dei consumi sono di competenza di quest'ultimo. Si ritiene doveroso, inoltre, suggerire che la suddetta disposizione sia integrata con una precisazione del seguente tenore: "In difetto di tale comunicazione da parte del distributore il Fornitore potrà fatturare i consumi stimati, impegnandosi a conguagliare i consumi reali con la prima fattura del mese successivo alla data, nella quale il Distributore avrà comunicato i suddetti consumi reali";

Inoltre, in riferimento alla tipologia di fattura richiesta, si chiede conferma che trattasi di fattura aggregata.

- l'art. 11 stabilisce che il Comune applicherà una penale qualora *la fornitura venga eseguita in modo difforme dalle disposizioni di cui al capitolato e al contratto*. A tal proposito, Gala chiede di specificare, analiticamente, quali siano le obbligazioni il cui ritardato adempimento potrebbe determinare l'irrogazione delle penali. Con specifico riferimento al quantum delle suddette penali, si chiede di voler modulare il valore delle medesime in funzione delle peculiarità delle obbligazioni gravanti sul fornitore e, comunque, nei limiti di cui all'art. 298 comma n. 1 e art. 145 commi n. 3 e 9 DPR n. 207/2010;

Infine, in riferimento all'art. 12, la scrivete società ritiene doveroso precisare che, ai fini della risoluzione, l'inadempimento del fornitore dovrà essere qualificato come grave ed inescusabile tenuto conto delle complessive condizioni contrattuali nonché del valore del medesimo contratto. Inoltre, chiediamo a codesta rispettabile stazione appaltante di fornire una compiuta elencazione delle obbligazioni il cui mancato adempimento, da parte del fornitore, potrebbe causare la risoluzione del contratto di fornitura ai sensi degli articoli. 1456 e/o 1454 c.c. Inoltre si chiede di voler chiarire quale

sia il termine assegnato al fornitore in caso di diffida ad adempiere e di indicare specificatamente quanti giorni di ritardo, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, siano necessari ai fini della risoluzione del contratto. Infine, si precisa che in caso di risoluzione la conseguente disciplina sarà quella prevista *ex lege* senza che il cliente debba, preventivamente, rinunciare ad ogni pretesa.

## **Risposte**

### **Quesito n.1: art.2 Capitolato Speciale di Appalto;**

l'art.7 del D.L.95/2012 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'art.1 della legge 27712/2006 n.296 e all'art.2 della legge 24/12/2007 n.244, le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.1 legge 31/12/2009 n.196, relativamente ad energia elettrica, gas, carburanti ....., sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, che consentano l'acquisizioni di forniture con corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA. In tali casi, i contratti dovranno, comunque, essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

Tale condizione è ribadita nell'art. 14 –Condizione Risolutiva- del Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi del predetto art.7 del D.L.95/2012 e dell'art.13 del medesimo D.L.

### **Quesito n.2 : art.8 Capitolato Speciale di Appalto;**

sono a carico del contraente tutti gli oneri tecnico/amministrativi dovuti per la disattivazione di utenze o per l'attivazione di nuove, fermo restando l'addebito per nuovi allacciamenti, spostamenti di contatore od oneri non di consumo, giusta art.10 del Capitolato Speciale di Appalto;

### **Quesito n.3 : art.9 Capitolato Speciale di Appalto;**

- le penali vengono allineate a quanto disposto dalla Delibera n.164/08 AEEG – Allegato A-TIQV;
- resta la facoltà del Comune di ricorrere al giudice ordinario per il riconoscimento di un danno causato da ritardi di prestazione da parte del fornitore;

### **Quesito n.4 : art.10 Capitolato Speciale di Appalto;**

- la misurazione dei consumi sarà a cura del Distributore;
- in mancanza di misurazione dei consumi da parte del Distributore, il Fornitore emetterà fatture sui consumi stimati con obbligo di conguagliare i consumi reali con la successive fatture e, comunque, ai sensi dell'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto la fattura dovrà riportare almeno una lettura effettiva semestrale del contatore;

### **Quesito n.5 : art.11 Capitolato Speciale di Appalto;**

la penale stabilita per difformità di fornitura rispetto a quanto previsto nel Capitolato viene definita in € 200,00 al giorno per utenza, giusta art.145, comma 3, del DPR n.207/2010 che demanda al responsabile del procedimento la facoltà di stabilire le penali, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto;

### **Quesito n.6 : art.12 Capitolato Speciale di Appalto;**

- il contratto potrà essere risolto, ai sensi delle disposizioni del c.c. e l'Amministrazione ha facoltà di procedere nei casi previsti dall'art.12 del Capitolato Speciale di Appalto;
- nel medesimo articolo viene specificato che il fornitore dovrà adempiere entro il termine perentorio di cinque giorni a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

**Lì, 24.5.2013**

**Il Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione**

**- Ing. Sabino Germinario -**